

STATUTO

Sede, scopi, durata

Art. 1) E' costituita , nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato, una Associazione denominata:

"CALCIT Pistoia ODV - Comitato Autonomo per la Lotta Contro I Tumori ".

La Associazione ha sede in Pistoia, Piazza dei Servi, 7.

La modificazione della sede sociale non comporta modificazione statutaria.

Art. 2) La Associazione ha durata di anni 70 (settanta) a partire dalla data di fondazione (1984) millenovecentoottaquattro e cioè scadrà il 31 dicembre 2054.

L'Assemblea dei soci potrà prorogare, anche prima della scadenza, il termine di durata.

Art. 3) La Associazione non ha scopi di lucro ed esercita in via esclusiva e principale attività di interesse generale e persegue intenti di pubblica assistenza e solidarietà, sotto forma di volontariato promuovendo le sotto specificate iniziative ed altre della stessa natura che, deliberate dall'assemblea, possano venire eventualmente adottate .

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste dalle lettere i) , u) , vi , w) indicate al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017.

A titolo semplificativo e non esaustivo, l'Associazione attuerà i propri scopi mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) raccolta di fondi per dotare le strutture sanitarie locali di idonee attrezzature per la lotta contro i tumori;
- b) sensibilizzazione educazione e pubblicizzazione dell'opinione pubblica sulla lotta contro i tumori, collaborando in tal senso alle iniziative che potranno assumere gli organismi ufficiali sanitari, gli enti locali, gli istituti di ricerca;
- c) provvedere all'eventuale finanziamento di attività di specializzazione per il personale sanitario destinato alla applicazione delle apparecchiature scientifiche di cui sopra, nel quadro della attività degli organi ufficiali della sanità. Le attività di cui sopra sono svolte gratuitamente da prestazioni di opera da parte dei soci.

L'Associazione può esercitare , a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 4) L'Associazione, al fine di rendere più efficace la propria azione, può occasionalmente, associarsi con altri organismi che svolgono analoga attività.

Associati

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato ma con un minimo di 7.

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche o anche altri enti nel rispetto del comma 3 dell'art. 32 del D. LGS. 117/2017, purchè ne condividono gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. La partecipazione dei soci alla vita associativa non può avere carattere di temporaneità e deve avere carattere partecipativo alla vita della associazione, pertanto la mancata partecipazione ingiustificata di un socio a tre assemblee consecutive, comporta la decadenza da socio.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza e per indegnità, sancite con delibera del Consiglio Direttivo. La decadenza avviene per la mancata partecipazione ingiustificata a tre assemblee consecutive. La indegnità può essere deliberata quando il socio non si attiene allo statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, oppure quando in qualunque modo arrechi danno morale o materiale all'Associazione.

In caso di recesso o decadenza il socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo l'opera del socio svolta e prestata a titolo gratuito e di volontariato. Le quote sono intrasferibili.

Art. 6 - Volontario ed attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi previsti dal richiamato D. LGS 117/2017 e successive modifiche e alle eventuali condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. LGS. 117/2017.

Patrimonio sociale e bilancio

Art. 7) Il patrimonio sociale risulta costituito:

- a) da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali donazioni e lasciti;

c) dalle eventuali eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) da erogazioni donazioni e contributi di terzi e di enti pubblici;
- b) da fondi pervenuti attraverso raccolte e manifestazioni pubbliche;
- c) da proventi e frutti patrimoniali e da ogni altro provento ammesso ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8) Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Organi sociali

Art. 9) Gli organi sociali dell'Associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) il Collegio Sindacale
- e) il Comitato scientifico.

Le cariche sono prestate a titolo gratuito.

Art. 10) L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni legittimamente assunte obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo oppure per richiesta fatta dal Collegio Sindacale, oppure per richiesta di un quinto degli associati. L'Assemblea è convocata, di norma, nella sede dell'Associazione ma può essere convocata anche altrove, purché in Italia.

Art. 11) L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare su quanto di competenza.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina degli amministratori;
- c) nomina del Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) nomina del Collegio Sindacale e del Presidente di detto organo;
- e) deliberazione degli indirizzi e direttive generali della vita associativa.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberazione delle modifiche statutarie dell'Associazione;
- b) deliberazione in merito alla proroga o allo scioglimento nonché alla liquidazione dell'Associazione.

Art. 12) La convocazione dell'Assemblea degli associati è effettuata a cura del Consiglio Direttivo con avviso affisso nella sede e da comunicarsi agli associati mediante con lettera raccomandata o telegramma, inviati agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o recapito risultante dal Libro degli Associati, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento anche a mezzo fax o posta elettronica.

L'invito conterrà gli argomenti da discutere, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data della eventuale seconda convocazione.

Art. 13) L'assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio designato dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

È ammesso l'Istituto della delega che deve essere scritta e non superiore ad una sola rappresentata. Gli amministratori ed i sindaci non possono rappresentare nessun socio.

Art. 14) In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida con la presenza di tanti soci pari alla metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea e di cui un membro facente parte del Comitato Scientifico.

Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno due Vicepresidenti e il Cassiere.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- istruisce le pratiche per l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16) La firma e la rappresentanza sociale sono affidate al Presidente. In sua assenza sono affidate al Vicepresidente più anziano e in mancanza all'altro Vicepresidente.

I documenti di pagamento hanno la firma congiunta del Presidente e del Cassiere dell'Associazione.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa oppure dietro motivata richiesta di almeno la metà dei consiglieri o del Collegio Sindacale. La convocazione è fatta per scritto almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, per via telefonica o per fax, almeno due giorni prima della riunione.

Admesso
Fazio
Follera
Follera

ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento anche a mezzo fax o posta elettronica.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. Per l'organizzazione delle iniziative di cui agli scopi statutari, il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di persone, anche non socie e costituire appositi gruppi di lavoro.

Collegio dei Revisori

Art. 18) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 117/2017 si renda necessaria la nomina di un organo per la revisione legale dei conti, tale compito viene affidato all'organo di controllo che deve essere formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.

Comitato Scientifico

Art. 19) Il Comitato Scientifico è organo consultivo; se nominato è composto da cinque membri da individuarsi tra i medici dell'Ospedale di Pistoia e viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato scientifico si pronuncia sul più opportuno uso dei fondi raccolti dall'Associazione in merito alla precedenza nell'acquisto di strumenti scientifici per la prevenzione e la cura dei tumori.

Scioglimento

Art. 20) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 21) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Roberto Tosi
Federica

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Disposizioni finali

Art. 22) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, il Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Adriano Tella
Paolo Tella